



ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, N. 27 – 70126 BARI

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 68/1999 O EQUIPARATE O DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 407/1998 DA ASSEGNARE AL D.A.P. DI FOGGIA.

RICHIAMATA la D.D.G. n. 282 del 19/06/2024 di approvazione e indizione del bando di concorso pubblico di che trattasi;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Sanità - triennio 2019 – 2021 del 02/11/2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante *"Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici concorsi"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 recante *"Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487"*;

RICHIAMATO l'art. 5 del D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 82/2023, il quale modifica le precedenti categorie riservatarie e i titoli di preferenza;

VISTO l'art. 6 del D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 82/2023, il quale prevede, al fine di garantire l'equilibrio di genere, che il bando indichi, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e che qualora il differenziale tra i generi superi il 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 7/02/1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.lgs. 11/4/2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28/11/2005, n. 246;

VISTO il decreto legislativo 09/02/2012, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;



VISTA la Legge 12/03/1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la Legge 05/02/1994, n. 104, recante norme in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone portatrici di handicap;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

VISTO il D.lgs. 30/6/2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10/8/2018, n. 101 – Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) N. 2016/679;

VISTO il D.lgs. 07/03/2005 n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione digitale" e s.m.i.;

VISTO l'art.97, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

VISTI:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante *"Norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni"* e successive modifiche e integrazioni;
- La Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, recante *"Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 – Legge 12 marzo 1999, n.68 – Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25"*;
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- La direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente le linee guida sulle procedure concorsuali;
- Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 3, comma 4-bis concernente i disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, che ai sensi del sopracitato articolo individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 *"Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili."*
- La Legge 23 novembre 1998, n. 407 *"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata."*
- La Legge 17 luglio 2020, n. 77 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*
- La Legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante *"Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici"*.

PRESO ATTO CHE:

- L'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 individua un'ulteriore categoria di riservatari che, a differenza di quelli di cui all'articolo 1 della stessa legge, non sono in condizioni di disabilità ma che, in quanto congiunti di soggetti deceduti per causa di invalidità ovvero congiunti di grandi invalidi e di profughi italiani rimpatriati, sono considerati dal legislatore meritevoli di tutela sotto il profilo del collocamento al lavoro.
- Nell'ambito del predetto comma 2 dell'art. 18 Legge n. 68/1999 si distinguono i seguenti gruppi di riservatari:
 - A) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro diretta ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per la medesima causa;
 - B) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra e di servizio, diretta ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per la medesima causa;



C) coniugi e figli di soggetti che sono riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;

D) profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante "Normativa organica per i profughi".

- Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano morti per causa (alias fatto) di lavoro (punto A) rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007.

- Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro (punto C), l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

- Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 rientrano i testimoni di giustizia.

- Ai beneficiari sopra descritti, si aggiungono gli orfani per crimini domestici, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici": la disposizione, in particolare, prevede che la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale. Pertanto, gli orfani per crimini domestici rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma non anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007.

- Si aggiungono, altresì, gli orfani di Rigopiano in base a quanto previsto dall'articolo 11-septies, comma 2, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo cui, con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento.

PRESO ATTO, ALTRESI', CHE:

- l'art. 1, comma 2, della Legge 23 novembre 1998, n. 407 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata") testualmente prevede che "I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa,..."

- Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari

nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19".;

- Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare del Ministro per la Funzione Pubblica n. 2 del 14/11/2003, riguardante il tema delle assunzioni obbligatorie presso amministrazioni pubbliche per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ha specificato che *"I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, come già detto in precedenza, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria protetta. Pertanto, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 68/1999, le chiamate dirette per tali categorie di riservatari vengono a gravare sulle nuove aliquote previste da detta normativa per il collocamento dei disabili (art. 3) e degli orfani, vedove e profughi (art. 18, comma 2). In ogni caso dette assunzioni possono essere effettuate tramite chiamata diretta, a seguito di domanda che gli interessati possono presentare alle amministrazioni pubbliche. Nell'eventualità in cui non risultino presentate domande, l'amministrazione dovrà rivolgersi ai competenti uffici di collocamento per attingere alle relative liste.*

- l'art. 1, commi 562-564, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge finanziaria 2006"), stabilisce che:

- **563.** *"Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

- **564.** *Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative."*

RICHIAMATA la Direttiva n. 1/2019 del Ministero della Pubblica Amministrazione *"Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette"* nella parte in cui si dà atto che (par. 5.2) [...] *resta fermo che, anche rispetto alla quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1998, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché le categorie equiparate, godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.*

Sul punto, come già detto, le vittime del dovere, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, così come i testimoni di giustizia, rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007 e, pertanto, al pari di queste coprono la quota di riserva con precedenza rispetto ad ogni altra categoria dell'articolo 18, comma 2, e con preferenza a parità di titoli.

Da quanto detto deriva che, nel considerare i soggetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, ai fini della copertura della quota d'obbligo si procede prioritariamente con l'assunzione delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei soggetti a queste equiparate. Poiché non sussiste un criterio di priorità tra le suddette categorie, occorre che le amministrazioni lo prevedano in maniera oggettiva ed imparziale, adottando a tal fine appositi bandi per la copertura dei posti disponibili.

"I benefici derivanti dall'equiparazione tra la categoria "vittime del terrorismo e della criminalità organizzativa" e la categoria "vittime del dovere" sono estesi anche al coniuge, al figlio superstite ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti delle "vittime del dovere". (par.7)

PRESO ATTO, INOLTRE, CHE:

- Le persone beneficiarie rientranti nella quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.
- Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione – e, quindi, aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) -, è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.
- Resta fermo che i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle categorie a queste equiparate e alla categoria degli orfani di Rigopiano possono essere iscritti al predetto elenco anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.
- Alla data di scadenza del bando, l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione è presupposto necessario, per il riconoscimento del titolo alla riserva di posti, nei limiti della complessiva quota d'obbligo
- In base all'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 - Comma 2 - *"In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, **questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.** Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile."*
- Comma 3. *"Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del*



Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari."

RILEVATO CHE:

- Ai sensi della Direttiva D.F.P. n. 1/2019, anche rispetto alla quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1998, *le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché le categorie equiparate, godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.*
- *Le vittime del dovere, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, così come i testimoni di giustizia, rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007 e, pertanto, al pari di queste coprono la quota di riserva con precedenza rispetto ad ogni altra categoria dell'articolo 18, comma 2, e con preferenza a parità di titoli.*
- *Nel considerare i soggetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1998, ai fini della copertura della quota d'obbligo si procede prioritariamente con l'assunzione delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei soggetti a queste equiparate.*
- *Inoltre, sulla quota d'obbligo dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 sono importanti le indicazioni della legge 25/2011 che, interpretando l'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, chiarisce che il superamento della quota deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 68/1999, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.*

VISTE le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21/11/2013 e n. 1 del 24/06/2019, le quali hanno chiarito che *"gli adempimenti previsti dall'articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001 sono esclusi con riferimento alle procedure e alle assunzioni delle categorie protette. Lo stesso può ritenersi con riferimento agli adempimenti di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 in caso di avvio di procedure di reclutamento per la copertura della quota d'obbligo."*;

ATTESO che, come chiarito dalla Circolare n. 5 del 21/11/2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per effetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale annuale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della quota calcolata sulla base di computo di cui all'art. 4 della Legge n. 68/1999;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0041370 del 14/05/2024, l'ARPA Puglia ha, in ogni caso, ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 *"Disposizioni in materia di mobilità del personale"*, formulando apposita comunicazione al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - sezione promozione e tutela del lavoro della Regione Puglia e al Dipartimento della Funzione Pubblica.



PRESO ATTO CHE la Regione Puglia – Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – Sezione Politiche e Mercato del lavoro - Servizio Rete regionale dei Servizi per il lavoro, ha comunicato – con nota numero 0250263/2024 del 27/05/2024, acquisita al Protocollo di ARPA Puglia con n. 0044644 e con n. 0044643 del 27/05/2024 – che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.

ATTESO che l'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni, decorsi venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 0042245 del 16/05/2024 l'ARPA Puglia ha comunicato all'ARPAL Puglia e al CPI di Foggia di aver previsto, a seguito della approvazione del P.T.F.P. 2024-2026 giusta D.D.G. ARPA Puglia n. 61/2024 ("APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2024"), per l'anno 2025, il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo di assistente amministrativo (Area degli assistenti, Allegato A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) da assegnare alla sede dipartimentale di Foggia della scrivente Agenzia, precisando che l'iscrizione all'elenco delle categorie protette della Provincia di Foggia costituirà uno dei requisiti di ammissione alla selezione del posto messo a concorso.

PRESO ATTO che non si applica la riserva a favore dei volontari delle FF.AA. di cui all'art. 1014 comma 1 lett. b) e dell'art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, così come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 8/2014, in quanto il presente concorso è interamente ed esclusivamente riservato alle categorie protette;

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale – Assistente Amministrativo (Area degli assistenti, Allegato A – C.C.N.L. Sanità, 02/11/2022) riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999 o equiparate o di cui all'art. 1 della legge n. 407/1998 da assegnare al D.A.P. di Foggia.

Parità di genere

A norma dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Equilibrio di genere

Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione per il profilo di cui al presente bando, calcolata alla data del 31 dicembre 2023 è la seguente: 16 uomini e 23 donne per un totale di 39 unità e, quindi, con un indice percentuale di 41,03% Uomini e 58,97% Donne. Dato che il differenziale tra i generi non è superiore al 30%, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 487/1994, così come novellato dal D.P.R. n. 82/2023, non si applica il titolo di



preferenza di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.R., in favore del genere meno rappresentato.

ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO.

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2019-2021.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 2 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE

1. Per la partecipazione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:

I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;

e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, che l'Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Per la partecipazione al presente concorso pubblico, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, dei seguenti **REQUISITI SPECIFICI**:

a) **POSSESSO DI DIPLOMA D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2^ GRADO.** Si precisa che per diploma di istruzione secondaria di secondo grado s'intende un diploma che consente l'iscrizione ad una facoltà universitaria.

È cura del candidato dimostrare l'equipollenza del titolo di studio mediante citazione del decreto di riconoscimento da riportare nella domanda. SARÀ CONSIDERATO, QUALE TITOLO DI ACCESSO, IL PRIMO INDICATO NELLA SEZIONE "TITOLI DI STUDIO" DEL FORM DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia; pertanto, è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per la partecipazione alla selezione. CFR. ART. 38 D. LGS. N. 165/2001 IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.



Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia, ovvero la dichiarazione dell'avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 (sito web: <https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>)

b) APPARTENENZA ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 68/1999 O EQUIPARATE O DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 407/1998 O EQUIPARATE;

c) ISCRIZIONE, ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, NELL'APPOSITO ELENCO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA TENUTO, AI SENSI DEL D.P.R. N. 333/2000, DAI SERVIZI PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 68/1999.

Si precisa, in merito, che la suddetta iscrizione dovrà essere posseduta alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché alla data dell'eventuale assunzione. Tale requisito sarà oggetto di controllo da parte dell'ARPA Puglia.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.

O Nella sezione "*titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni*" del portale www.inpa.gov.it, i candidati devono indicare i dati riguardanti il titolo di studio posseduto. In caso di titolo conseguito all'estero, nel campo "Denominazione/Descrizione" della sezione "*Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni*", è necessario indicare il titolo di studio italiano dichiarato equipollente dalla competente Autorità, selezionare la casella "Conseguito all'estero" e compilare tutti i successivi campi.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o a eventuale riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Per carenza dei requisiti generali e specifici, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 3 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente, per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), **entro e non oltre il termine di giorni**



trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.

2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).

4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.

5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online ed inviate entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.

6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.

7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.

8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.

9. Per richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".

10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.

11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione. La quota di partecipazione non è rimborsabile.

12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).



13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dal bando di concorso.

16. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste al candidato dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

ARTICOLO 4 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on-line alla procedura selettiva.

ARTICOLO 5 - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CANDIDATI DISABILI (DIS) E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA).

1. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà, opportunamente, documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di



supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro della candidatura quando richiesto. I files dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

2. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 1 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN QUESTO CASO LA DOCUMENTAZIONE POTRA' ESSERE INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALL'INDIRIZZO concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno farne esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPa durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto. I files dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire, adeguatamente, l'assistenza richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire le prove scritte con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Per usufruire del beneficio i candidati, in sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

5. Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: a) programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; b) programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; c) la calcolatrice, nei casi di discalculia; d) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice.

6. Il/la candidato/a con stato di invalidità uguale o superiore all'80% deve dichiararlo nella domanda di partecipazione ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva. Si precisa che, ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva, lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% deve permanere al momento dell'espletamento della prova preselettiva.

7. La dichiarazione rese ai sensi del comma 6 dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario nazionale ex lege n. 104/1992, che il/la candidato/a dovrà documentare e inviare congiuntamente alla stessa



dichiarazione all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dell'ARPA Puglia.

8. La condizione di disabilità, ai fini della concessione dei benefici e/o degli ausili, dovrà permanere all'atto dell'espletamento delle prove. In caso di certificazione soggetta a revisione o verifica/rinnovo, dovrà essere prodotta la certificazione aggiornata al momento dell'espletamento delle prove.

9. Il mancato riscontro – entro i termini indicati nella eventuale richiesta – della documentazione attestante la disabilità dichiarata non consentirà all'ARPA Puglia di fornire l'assistenza richiesta. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il/la candidato/a sarà escluso/a dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. n. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MODALITÀ SPECIALI

1. L'ARPA Puglia assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o di allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine, per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate, pena la mancata concessione degli anzidetti benefici – devono presentare esplicita richiesta ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione al presente concorso.

2. I candidati devono:

a. Dichiarare di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

b. Dichiarare di essere in possesso di eventuali titoli di riserva nonché di titoli di preferenza e/o di precedenza. Questi, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario, non saranno tenuti in considerazione.

c. Dichiarare lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini dell'esonero dalla eventuale prova preselettiva, l'eventuale necessità di particolari ausili per lo svolgimento delle prove selettive e/o gli eventuali tempi aggiuntivi, come previsto dall'art. 20 della legge 104/1992. A tal fine, il/la candidato/a deve allegare la certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto.

d. Dichiarare l'eventuale necessità di misura dispensativa/strumento compensativo/tempo aggiuntivo necessario secondo quanto previsto all'art. 2 del



D.M. 9 novembre 2021 avente ad oggetto: "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento".

3. La partecipazione alla presente selezione pubblica implica:

a) Di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;

b) di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando avvengano, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPa";

c) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPa" per tutte le comunicazioni previste dal bando.

4. I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal presente bando devono dichiarare l'equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia, ovvero dichiarare l'avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altre procedure selettive. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it

5. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.

7. All'atto della registrazione sul portale InPa, l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae* completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.

8. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa di tutti i dati cui si fa riferimento.

9. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione. Inoltre, entro il termine di scadenza previsto dal bando, le stesse, sempre a pena di mancata valutazione, dovranno essere presentate, unitamente ad apposito elenco datato e firmato e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, con una delle seguenti modalità:

A) a mezzo pec all'indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it entro il termine di scadenza previsto dal bando di concorso, indicando nell'oggetto:

"CONCORSO PUBBLICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 68/1999 O EQUIPARATE O DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 407/1998 DA ASSEGNARE AL D.A.P. DI FOGGIA - COGNOME E NOME - TRASMISSIONE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE";

B) ovvero a mezzo raccomandata A/R, in plico chiuso e sigillato, all'indirizzo ARPA Puglia Servizio Gestione Risorse Umane Corso Trieste 27 70126 Bari con l'indicazione "CONCORSO PUBBLICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 68/1999 O EQUIPARATE O DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N.



407/1998 DA ASSEGNARE AL D.A.P. DI FOGGIA - COGNOME E NOME - TRASMISSIONE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE”;

C) ovvero essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo dell'ARPA Puglia sito in Corso Trieste 27 70126 Bari, da lunedì al venerdì alle ore 13.00 in plico chiuso e sigillato con l'indicazione "CONCORSO PUBBLICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 68/1999 O EQUIPARATE O DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 407/1998 DA ASSEGNARE AL D.A.P. DI FOGGIA - COGNOME E NOME - TRASMISSIONE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE”.

ARTICOLO 8 - ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA.

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 9 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI E MOTIVI DI NON AMMISSIONE.

1. L'ammissione dei candidati alla presente procedura è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.

2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dal bando e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Costituiscono, in ogni modo, motivi di non ammissione:

a) L'utilizzo di modalità di iscrizione alla procedura diverse dall'unica modalità prevista dal bando;

b) La mancanza dei requisiti generali e specifici previsti per la partecipazione al presente bando;

c) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.

6. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 10 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITA' LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae* completo di tutte le generalità anagrafiche e dei dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

O Per le esperienze lavorative prestate/maturate con rapporto di lavoro subordinato in profilo attinente a quello da ricoprire, l'interessato è tenuto a specificare, ai fini della valutazione, l'ente presso il quale il servizio è stato prestato, pubblico o privato.

O Per le esperienze di lavoro presso la P.A. l'interessato è tenuto a specificare:

- se a tempo determinato o indeterminato;
- la denominazione e la sede dell'Amministrazione;
- la qualifica. Qualora la specifica qualifica non fosse indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto;
- l'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o a tempo parziale;
- il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione.

O Per le altre esperienze in profilo attinente presso la P.A. tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la specifica qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

O Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

O Per la frequenza dei corsi di formazione/aggiornamento il candidato, è tenuto ad indicare:

- la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso;
- oggetto/titolo del corso;
- data di svolgimento (inizio e termine);
- tipologia (con o senza attestato);
- il ruolo (partecipante o relatore ecc.);
- durata in ore e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso, indicare il numero dei crediti);

O Per gli incarichi di docenza conferiti da soggetti pubblici/privati, il candidato è tenuto ad indicare:

- denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico;
- il titolo del corso, la materia del corso oggetto della docenza;
- l'inizio e il termine della docenza;



- le ore di docenza annue e il numero di anni accademici.

O Per i rapporti di lavoro/attività professionali in corso, possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovasse la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del *curriculum vitae* generato dal Portale stesso.

2. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della selezione pubblica di che trattasi, nominata dal Direttore Generale con proprio provvedimento, sarà composta da tre componenti e sarà assistita da un/una dipendente dell'ARPA Puglia che fungerà da segretario/a verbalizzante. Un/una componente ricoprirà il ruolo di Presidente.

2. La commissione esaminatrice sarà composta da esperti di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione ed in possesso di una professionalità adeguata, scelti tra docenti universitari in materie attinenti alla disciplina della selezione o tra Dirigenti/personale di comparto di ARPA Puglia o di altre PP.AA.

3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'Agenzia, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

6. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti, interni o esterni all'Agenzia, per la valutazione, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua straniera e di informatica.



7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
8. I componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.
9. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.
10. Nella composizione della commissione esaminatrice si terrà conto delle previsioni in materia di parità di genere di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

ARTICOLO 12 – PROVA PRESELETTIVA

1. In relazione al numero dei candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, a scelta discrezionale della Commissione, le prove d'esame potranno essere precedute da una prova preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di test inerenti le materie del concorso.

2. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre, in alcun modo, alla formazione della graduatoria finale del concorso.

3. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

4. La suddetta prova si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o a più candidati comporta la concessione da parte della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura, altresì, che il documento salvato dal candidato non sia modificabile.

5. Per ragioni organizzative, qualora necessario, in base al numero dei partecipanti, ciascuna prova di concorso potrà essere svolta suddividendo i medesimi in più turni, anche in giorni diversi.

6. Sono esonerati dalla eventuale preselezione e sono, quindi, ammessi direttamente alla prova scritta, i candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da invalidità uguale o superiore all'80% e per i quali persista tale condizione al momento dell'effettuazione della prova preselettiva.

7. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati più gli eventuali ex aequo rientranti nei limiti numerici e nei criteri prestabiliti dalla Commissione Esaminatrice, oltre a coloro che risulteranno esonerati di cui al punto precedente.

8. Il diario della prova preselettiva del concorso e l'indicazione della sede di svolgimento della stessa verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale InPa e sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" almeno quindici giorni prima dell'eventuale preselezione. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

9. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla eventuale prova preselettiva prima dello svolgimento della stessa.



10. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, sarà effettuata attraverso pubblicazione sul portale InPa e sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Sullo stesso sito e sul Portale InPa saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova, definite dalla Commissione esaminatrice.

11. Durante la prova, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono, durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

12. Non è consentita l'ammissione alla prova preselettiva dopo che la stessa abbia avuto inizio. Il candidato che non si presenterà a sostenere la prova preselettiva sarà considerato rinunciatario. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono sostenere la stessa con modalità asincrone garantendo la collocazione in postazioni più agevoli anche nel raggiungimento delle stesse, in ragione della richiesta effettuata e, in ogni caso, mettendo a disposizione appositi spazi per consentire l'allattamento.

Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate, pena la mancata concessione degli anzidetti benefici – devono presentare esplicita richiesta – ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione medica. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e comunicata all'interessata a mezzo P.E.C. sino a 2 giorni prima della prova.

13. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere la prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità in originale, pena la non ammissione alla prova stessa.

14. La prova preselettiva del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

ARTICOLO 13 – PROVE D' ESAME

1. La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, suddivisi come segue: PUNTI 30 PER LA PROVA SCRITTA, PUNTI 20 PER LA PROVA ORALE, PUNTI 10 PER I TITOLI.

2. La prova teorica (dottrinale) - punteggio massimo 30/30 - consisterà in quesiti a risposta multipla e/o in quesiti a risposta sintetica. La prova scritta si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

3. Se la Commissione deciderà di espletare la prova scritta tramite quesiti a risposta multipla, il numero totale dei quesiti somministrati sarà pari a 30 e la prova avrà durata di 60 (sessanta) minuti, salvo modifiche a seguito di successivi interventi legislativi.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta + 1,00;
- Mancata risposta 0;
- Risposta errata 0.

4. Se la Commissione deciderà di espletare la prova scritta tramite quesiti a risposta sintetica, nella valutazione saranno considerati la qualità e la completezza



delle conoscenze, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza e l'appropriatezza di esposizione e la logica di correlazione tra gli argomenti e la capacità di sintesi.

5. La prova scritta si svolgerà in modalità digitale attraverso apposita strumentazione informatica, il cui mancato funzionamento che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o a più candidati comporta la concessione da parte della Commissione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento. I suddetti dispositivi devono essere disabilitati alla connessione internet. La Commissione assicura, altresì, che il documento salvato dal candidato non sia modificabile.

6. La prova scritta verterà sulle seguenti materie:

- a) Nozioni di diritto costituzionale
- b) Nozioni di diritto amministrativo

7) Per ragioni organizzative, qualora necessario, in base al numero dei partecipanti, ciascuna prova di concorso potrà essere svolta suddividendo i medesimi in più turni, anche in giorni diversi.

7. La prova orale – PUNTEGGIO MASSIMO 20/20 - si articolerà in un colloquio e verterà sulle seguenti materie:

- a) Argomenti oggetto della prova scritta;
- b) Competenze e organizzazione dell'ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008;
- c) Nozioni di diritto civile;
- d) Nozioni di contabilità economico patrimoniale;
- e) Nozioni di diritto del lavoro e di legislazione sociale;
- f) Nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Verranno valutate la qualità e la completezza delle conoscenze, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione e la logica di correlazione tra gli argomenti e la capacità di sintesi.

In sede di prova orale si procederà, infine, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 165/2001, all'accertamento, finalizzato alla sola verifica dell'idoneità, senza attribuzione di punteggio, della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza ed appropriatezza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. In caso di inidoneità in una delle due materie (informatica e inglese), il candidato sarà escluso dall'intera procedura selettiva. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 14/20.

ARTICOLO 14 – CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE D'ESAME.

1. Il diario delle prove d'esame, scritta e orale, la cui ammissione è subordinata al superamento, rispettivamente, dell'eventuale prova preselettiva e della prova scritta, nonché la sede di espletamento delle stesse saranno resi noti ai candidati mediante avvisi pubblicati sul portale InPa, nonché nella sezione concorsi del sito internet istituzionale https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina806_avvisi.html, con un preavviso di almeno 20 giorni (venti), con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Resta fermo quanto previsto in tal senso per lo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 12.

2. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità in originale in corso di validità. Sono esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno alle prove nei luoghi, alle date e agli orari stabiliti.



3. Non è consentita l'ammissione alle prove dopo che le stesse abbiano avuto inizio. Il/la candidato/a che non si presenterà a sostenere una delle prove previste sarà considerato/a rinunciatario/a, fatto salvo quanto esposto al successivo comma.

4. Per le candidate che alla data di effettuazione della prova risultino in stato di gravidanza e/o allattamento saranno predisposte apposite misure, come di seguito riportato:

a) sarà garantita la disponibilità di appositi spazi in prossimità dell'aula dove si svolgerà la prova concorsuale. Fermo restando che è auspicabile che le operazioni di allattamento avvengano subito prima o subito dopo l'effettuazione della prova, qualora ciò non sia possibile la candidata che ne abbia necessità potrà accedere a detti spazi dall'aula concorsuale dopo aver depositato la documentazione attinente il proprio elaborato al tavolo della commissione e accompagnata da una degli addetti di supporto e con l'assistenza di un accompagnatore opportunamente identificato, il cui nominativo dovrà essere indicato prima della prova alla Commissione di Concorso. Il tempo di assenza dall'aula dovrà essere minimo per l'espletamento dell'allattamento e il tempo di assenza dalla prova sarà conteggiato quale tempo aggiuntivo;

b) Ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. "*Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone...*". Al fine di garantire il principio del *favor participationis* e allo stesso tempo il rispetto dell'anonimato delle prove, sarà consentito lo svolgimento delle stesse con modalità asincrona, in presenza di un numero di candidate che richiedano di accedere a tale modalità, superiore a 1.

Per permettere all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, le suddette candidate, pena la mancata concessione degli anzidetti benefici - devono presentare esplicita richiesta, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 7 GIORNI PRIMA DELLA PROVA - all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it opportunamente documentata con certificazione rilasciata da un medico del S.S.N. L'adozione delle anzidette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal presente bando e verrà comunicata all'interessata a mezzo PEC sino a 2 giorni prima della prova.

4. Si ribadisce che, per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il/la candidato/a dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa.

5. Le suddette prove - scritta e orale - non potranno aver luogo nei giorni di festività religiose, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione, rese note con decreto del Ministro dell'Interno, nonché nei giorni festivi nazionali.

6. Gli esiti della prova orale sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento della prova orale, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si concluderà entro trenta giorni dall'ultima sessione della prova orale. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione provvederà a pubblicarla contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale InPa e nel proprio sito istituzionale.

ARTICOLO 15 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 10 (dieci).



2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 10 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

A) TITOLI DI CARRIERA: 4,00 PUNTI;

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 3,00 PUNTI;

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: 1,50 PUNTI;

D) ALTRI TITOLI: 1,50 PUNTI.

A) TITOLI DI CARRIERA: MAX 4,00 PUNTI

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
--

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
--

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
--

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
--

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;

- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione presso Agenzie/A.S.L. o qualifiche corrispondenti in altre PP.AA.

- Incarichi di funzione o incarichi di posizione organizzativa: 0,25 punti per anno aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il servizio

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il



Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 3,00

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

1. Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) richiesto per l'ammissione alla procedura (massimo 0,75 punti) attribuiti nel seguente modo
A. Da 42 a 49 o da 75 a 89 [voto diploma]: punti 0,20
B. Da 50 a 59 o da 90 a 99 [voto diploma]: punti 0,30
C. 60 o 100 [voto diploma]: punti 0,50
D. 100 e lode [voto diploma]: punti 0,60
2. Ulteriore diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 0,10;
3. Voto laurea triennale: punti 0,15
3. Laurea V.O. o a ciclo unico - laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale non a ciclo unico: punti 0,20;
4. Diploma Universitario: punto 0,10;
5. Master di 1° livello: punti 0,15;
6. Master di 2° livello: punti 0,20;
7. Dottorato di ricerca: punti 0,70;
8. Corso di perfezionamento universitario: punti 0,10;
9. Scuola di specializzazione universitaria: punti 0,60;
10. Corso di alta formazione universitaria attinente alla professionalità punti 0,10.

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 1,50 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1) Articoli su riviste internazionali: Punti: 0,25
2) Articoli su riviste nazionali: Punti 0,20
3) Proceedings in atti di conferenze internazionali con refree dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15
4) Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,30
5) Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,60

D) ALTRI TITOLI: MAX 1,50 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

• attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 0,11 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o

frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
<ul style="list-style-type: none"> attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 0,11 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
<ul style="list-style-type: none"> attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,05 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
<ul style="list-style-type: none"> certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,03 per certificazione
<ul style="list-style-type: none"> Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,3 a corso
Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2 a corso
Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,1 a corso;
<ul style="list-style-type: none"> Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,11 punto per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze
<ul style="list-style-type: none"> tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,02 punti all'anno Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
<ul style="list-style-type: none"> Possesso di abilitazioni (per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 0,50) Nello specifico: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 0,25; b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 0,25. N.B. LE ABILITAZIONI SONO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE SE CONSEGUITE A SEGUITO DI EFFETTIVO SUPERAMENTO DI UN ESAME DI STATO
<ul style="list-style-type: none"> altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 0,30 complessivi

ARTICOLO 16 – TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

- Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza e di precedenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno dichiararlo nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.
- Non saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando.
- Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e di precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse.
- I candidati che avranno superato l'ultima prova d'esame dovranno far pervenire, entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza e di precedenza, a parità di punteggio, già indicati nella domanda.
- Si precisa che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, non si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o) del medesimo decreto, in favore del genere meno



rappresentato, in quanto il differenziale tra i generi maschile e femminile in ordine al profilo ricercato al 31 dicembre 2023 non risulta superiore al 30%.

6. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova d'esame devono far pervenire all'amministrazione la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 17 – FORMAZIONE DELLA FORMAZIONE

1. La Commissione esaminatrice, sulla base dei voti attribuiti nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli, nei quindici giorni successivi alla conclusione di quest'ultima formulerà la graduatoria finale che l'Amministrazione procedente provvederà a pubblicare contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale InPa e nel proprio sito istituzionale.

Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in una delle prove di esame o in caso di inidoneità in informatica e/o in inglese).
RESTANO RIMESSE ALL'ARPA PUGLIA LE VERIFICHE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DAI CANDIDATI COLLOCATI IN GRADUATORIA.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, dei titoli di precedenza e dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.

4. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice e a nominare il vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di personale – Assistente Amministrativo (Area degli assistenti, Allegato A – C.C.N.L. Sanità, 02/11/2022) RISERVATO AGLI appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999 o equiparate o di cui all'art. 1 della legge n. 407/1998 da assegnare al D.A.P. di Foggia sotto condizione di cui al successivo comma.

5. La graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice potrà essere modificata all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.

6. La graduatoria approvata dal Direttore Generale sarà pubblicata sul Portale Nazionale del reclutamento, raggiungibile al seguente collegamento: <https://www.inpa.gov.it>. La graduatoria sarà pubblicata, altresì, sul sito internet dell'ARPA Puglia (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti.

7. La graduatoria rimarrà in vigore, ai sensi della normativa vigente, per un termine di due anni dalla data di approvazione.

ARTICOLO 18 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE

1. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando, procederà alla stipula del contratto con il candidato dichiarato vincitore o con gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria.



2. Il vincitore del concorso e/o l'ideoneo in caso di scorrimento della graduatoria verrà assunto in servizio e stipulerà con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso o l'ideoneo in caso di scorrimento della graduatoria sarà invitato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro e sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura concorsuale cui si riferisce.
4. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima dell'immissione in servizio in relazione allo svolgimento delle funzioni relative al profilo di appartenenza da effettuarsi da parte del Medico Competente.
5. Nel caso in cui l'interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.
6. Il candidato che non si presentasse o che rifiutasse di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.
7. In caso di rinuncia o, comunque, di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.
8. Il candidato dichiarato vincitore - e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria - sarà assunto in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Non possono essere fatti valere precedenti periodi di lavoro a tempo determinato al fine dell'esonero dal periodo di prova.
9. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.
10. Il vincitore o l'ideoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'ideoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
11. Il vincitore o l'ideoneo, all'atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e, all'atto dell'immissione in servizio, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato.
12. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.
13. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura selettiva che ne costituisce presupposto.



ARTICOLO 19 - PRECEDENZA NELL'ASSUNZIONE

1. Ai sensi della Direttiva D.F.P. n. 1/2019, anche rispetto alla quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1998, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché le categorie equiparate, godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
2. Le vittime del dovere, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, così come i testimoni di giustizia, rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007 e, pertanto, al pari di queste coprono la quota di riserva con precedenza rispetto ad ogni altra categoria dell'articolo 18, comma 2, e con preferenza a parità di titoli.
3. Nel considerare i soggetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1998, ai fini della copertura della quota d'obbligo si procede prioritariamente con l'assunzione delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei soggetti a queste equiparate.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.



In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it
P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

9. Modalità di esercizio dei diritti



Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 22 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("*Nuove norme sul procedimento amministrativo*") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 23 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni o qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

ARTICOLO 24 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'eventuale assunzione laddove prevista in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.

4. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di:

A) modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva dandone comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPa";

B) non procedere ad eventuali assunzioni qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria



dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

6. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

ARTICOLO 25 – PUBBLICITA'

1. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione "Avvisi") e sul Portale Unico di Reclutamento InPa nella sezione Bandi e Avvisi.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO